

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità di scambio dei dati

1. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione globale di un tipo di veicolo una versione elettronica del certificato di conformità redatto in base al formato e alla struttura degli elementi di dati e ai messaggi standardizzati di cui all'articolo 2 tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) dell'Unione.
2. L'autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico di cui all'articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 2

Formato e struttura di base degli elementi di dati e messaggi standardizzati

1. Il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio, di cui all'articolo 37, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, si basano sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).
2. Il costruttore e l'autorità di omologazione utilizzano i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per lo scambio dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.
3. I messaggi IVI comprendono tutti gli elementi di dati del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 3

Procedura per la modifica degli elementi di dati

1. Previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum») di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche delle specifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
2. La parte operativa designata di EUCARIS apporta ai messaggi IVI le necessarie modifiche di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
3. La parte operativa designata di EUCARIS pianifica la data o le date di diffusione della versione modificata dei messaggi IVI stabilita conformemente al paragrafo 2 in una sintesi annuale e ne informa il forum e la Commissione all'inizio di ogni anno. Il numero di diffusioni dei messaggi IVI è limitato a due all'anno.
4. La Commissione comunica al forum la versione modificata dei messaggi IVI e le date di diffusione annuali pianificate da EUCARIS.
5. Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all'immatricolazione degli Stati membri e i costruttori attuano la versione modificata dei messaggi IVI nei loro rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

